

Avv. Lorenzo De Gregoriis, Ph.d.

Studio Legale Guerrieri & De Gregoriis
Circonvallazione Spalato 90
64100 Teramo
www.gdlex.it

**Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo
Sede di L'Aquila**

**Ricorso di legittimità
con domanda di misura cautelare collegiale**

per la **Sig.ra Gioconda Giovanna Lamolinara** (c.f.: LMLGND66P50700S), residente in Giulianova (TE), alla via Montello 45/A, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'**Avv. Lorenzo De Gregoriis** (C.F.: DGRLNZ80M08L103V, PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it; fax 0861415296) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto alla via Circonvallazione Spalato n.90, PEC lorenzo.degregoriis@pec.it, giusta procura alle liti depositata telematicamente nelle forme consentite dalla legge;

contro l'**AUSL4 di Teramo** (c.f.: 00115590671), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Teramo, alla Circonvallazione Ragusa 1-
– *amministrazione resistente*;

e nei confronti di Paola Pierannunzi, nata a Teramo il 26.03.1986 (c.f.: PRNPLA86C66L103Y), residente in Teramo, Fraz. Villa Falchini, Via Ciccarelli 12 - *controinteressata*;

per l'annullamento, previa emissione di idonea misura cautelare collegiale, dell'elenco degli ammessi all'esito prova unica scritta, reso nota in data 18.01.2022, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B – livello economico Bs – Ruolo Tecnico per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila, nella parte in cui dispone la non ammissione del candidato ricorrente; del nuovo elenco rettificato degli ammessi, laddove assegna alla ricorrente una valutazione di 40.75 punti, negativa in ordine ai quesiti nn. 8 e 19; della scheda individuale di correzione della prova del ricorrente, nella parte in cui gli attribuisce il punteggio di 40.75 punti; dei verbali n. 11 del 02/02/2022 e n. 12 del 21/02/2022, pur non conosciuti dal ricorrente, nella parte in

cui la Commissione esaminatrice ha ommesso di rivalutare le domande nn. 8 e 19 somministrate alla ricorrente, le cui risposte sono state valutate ingiustamente come erranee; nonché, ove occorrer possa, di ogni atto e/o verbale sotteso alla formulazione dei quesiti contestati, sebbene non conosciuto; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Esposto in fatto.

1. L'Amministrazione resistente, in esecuzione della deliberazione n. 2287 del 18.12.2019, rettificata con deliberazione n. 012 del 02.01.2020, con Bando pubblicato in GU n. 48 del 23.06.2020 (*doc. all. n.1*), indicava il concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di 196 Operatori Socio Sanitari, cat. B, livello economico Bs – Ruolo Tecnico, per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila.

2. Nel dettaglio, i mentovati posti venivano così ripartiti: a) 162 posti Asl Lanciano-Chieti-Vasto; b) 22 posti Ausl Teramo; c) 12 posti Ausl Avezzano-Sulmona-L'Aquila.

3. Originariamente, erano previste tre prove; tuttavia, con successivo Diario, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 19.10.2021 (*doc. all. n.2*), e sul sito aziendale dell'Amministrazione intestata, in ossequio alla disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legge n. 44/2021, convertito in legge 76/2021, veniva comunicato ai candidati che *“la prova pratica ed orale prevista dal bando di concorso pubblico (...) saranno sostituite da un'unica prova che si svolgerà presso Fiera di Roma (...) nei giorni 16 e 17 novembre 2021”*.

4. Nel richiamato Diario veniva chiarito che la prova si sarebbe incentrata sulle seguenti materie: - *“elementi di etica e deontologia”*; - *“elementi di igiene ambientale e comfort domestico-alberghiero”*; - *“elementi di assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella mobilitazione e nell'alimentazione”*; - *“elementi di primo soccorso; elementi di metodologia del lavoro”*; - *“elementi di legislazione socio-sanitaria e di organizzazione dei servizi”*; - *“competenze relative all'area igienico-sanitaria e tecnico operativa, con particolare riferimento alle conoscenze necessaria per soddisfare i bisogni primari della persona anziana portatrice di handicap e con disturbi mentali”*.

Non solo. Veniva altresì specificato che *“il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova unica è pari a 60 punti (...) e il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 42/60”*.

5. La Sig.ra Lamolinara svolgeva la prova unica nella sessione mattutina del 17.11.2021 (*doc. all. n.3*). Orbene, in data 18.01.2022, quest'ultima veniva a conoscenza dell'esito negativo della prova [*“Esito prova: non superata”*] *doc. all. n.4*].

Nello specifico, alla Sig.ra Lamolinara è stato attribuito un **punteggio di 40.75** (*doc. all. n.5*), inferiore di 1,25 alla soglia di superamento (42 punti), frutto di 21 risposte corrette, 5 risposte errate e 4 risposte non date.

6. Con atto prot. n. 0024990/22 del 24.02.2022 (*doc. all. n.6*), comunicato alla ricorrente a mezzo e-mail, la commissione segnalava che, con verbale n. 11 del 02.02.2022 e n. 12 del 21.02.2022, *“a seguito di alcune contestazioni pervenute dai partecipanti alla prova unica, previo riesame di tutte le domande somministrate nelle due giornate di prova, ha stabilito di richiedere alla ditta affidataria del servizio la fonte dalla quale è stata tratta l'indicazione per l'impostazione della correzione di sette domande tra quelle somministrate nelle varie sessioni di prova”*. Ciò premesso, l'Amministrazione resistente provvedeva a modificare la risposta di 7 quesiti.

7. In data 04.03.2021, sul sito della mentovata Ausl, è stato pubblicato l'esito della prova unica scritta a seguito di un procedimento di rettifica (*doc. all. n.7*): ebbene, a valle del predetto, non sono stati rivalutati i **quesiti nn. 8 e 19** della prova della Sig.ra Lamolinara.

E tali quesiti, racchiusi nella prova di cui alla Busta n.1 (*doc. all. n.8*), come si vedrà meglio in punto di diritto, oltre a presentare evidenti profili di opacità ed ambiguità, presentano più risposte corrette che, clamorosamente, la commissione non ha inteso rettificare, con l'effetto di ledere la posizione giuridica della ricorrente, determinandone la sua definitiva esclusione dal concorso.

8. L'esito della prova unica scritta, resa nota in data 18.01.2022 (*doc. all. n.4*), e svoltasi in data 17.11.2021, così come tutti gli atti/provvedimenti in intestazione, sono illegittimi ed irragionevoli e, pertanto, devono essere annullati per i seguenti motivi di

Diritto

Violazione di legge. Violazione dell'art. 1 del dpr 487/1994; violazione e/o falsa applicazione della lex specialis; violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost; violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost; violazione del legittimo affidamento. Eccesso di potere. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; disparità di trattamento; travisamento dei fatti. Ingiustizia grave e manifesta.

L'impostazione pretoria granitica, e più recente, ritiene che “Nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla [come nel caso di specie], non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, dovendosi prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza della soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati, in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.” (T.A.R. Napoli -Campania- sez. V, 01/03/2021, n.1321).

E ancora: *“nei concorsi pubblici la disparità di trattamento postula la dimostrazione che siano state trattate diversamente due situazioni uguali o analoghe”* (Consiglio di Stato sez. IV, 30/08/2017, n.4107).

Ebbene, l'operato dell'Amministrazione resistente contrasta, palesemente, con i mentovati principi in quanto l'odierna ricorrente, nella sessione mattutina del 17.11.2021, ha dovuto espletare la prova in argomento, all'esito della quale si è vista attribuire un punteggio inferiore a quello soglia di 42, con diversi quesiti contraddittori, ambigui e ingiusti; o meglio, il comportamento, in sede di correzione, della mentovata Ausl ha acuito la già presente opacità della prova.

Si proceda con ordine.

Nell'alveo dei quesiti sottoposti alla ricorrente, emerge, sin da subito, l'evidente illogicità che ha interessato il quesito n. 19 (*doc. all. n.5*), che di seguito si riporta:

- *“La pulizia è:*
 - *rimozione dallo sporco di una superficie;*
 - *sinonimo di igiene;*
 - *rimozione meccanica dello sporco da una superficie con acqua e, a discrezione, detergente”.*

L'odierna ricorrente risolveva il quesito spuntando la summenzionata prima opzione, ovvero *“La rimozione dello sporco da una superficie”*.

All'opposto, ed immotivatamente, l'Amministrazione resistente ha ritenuto errata la predetta risposta; più nel dettaglio, si è considerata valida l'ultima opzione, ossia *“rimozione meccanica dello sporco da una superficie con acqua e, a discrezione, detergente”*.

È di palmare evidenza l'incongruenza e illogicità di tale scelta: difatti, anche per chi non opera nel settore sanitario *tout court*, è chiaro che l'utilizzo dell'acqua, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, non è suscettibile di ergersi ad archetipo di tutte le tipologie di esecuzione dell'attività di pulizia.

È sufficiente prendere in considerazione la nozione del termine “pulizia”, che si traduce nelle diverse operazioni che possono essere praticate per rimuovere lo sporco visibile, di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico...) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario...; dunque, e a titolo meramente esemplificativo, per raccogliere dei rifiuti solidi da una superficie non viene utilizzata l'acqua.

Vi è di più.

L'Amministrazione resistente, nel protocollo sulla Sanificazione Ospedaliera redatto a causa dell'emergenza pandemica da Covid19, e adottato con delibera n.843 del 01.06.2020, statuisce la seguente nozione di <pulizia> (**doc. all. n.9**): *“col termine di pulizia si intende il complesso di procedimenti e di operazioni atti a rimuovere ed asportare lo sporco di qualsiasi natura esso sia (asciutto, umido, bagnato, grossolano, particellare, pulvirulento, grasso, secco)”*, ovvero, in buona sostanza, la rimozione dello sporco da una superficie.

Sicuramente l'acqua può essere utilizzata per rimuovere lo sporco; tuttavia è un *quid pluris*, non si rinviene in tutti i procedimenti all'uopo previsti.

E ciò viene confermato anche dalla letteratura di settore¹, laddove col termine pulizia *“in ospedale e strutture sanitarie si intende il complesso di procedimenti e di operazioni atto a rimuovere ed asportare rifiuti, polveri e sporco, di qualsiasi natura esso sia, dalle superfici e dagli ambienti”* (**doc. all n.10**). È *ictu oculi* evidente che anche in tal caso non vi è alcun riferimento all'acqua come *condicio sine qua non* del suddetto complesso procedimento.

¹ *“Linee guida per la gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione delle strutture Ospedaliere”*, a cura del dott. Gianfranco Finzi – Presidente Nazionale – Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere – Edicom, Milano

Sulla scorta di quanto sinora illustrato, è incontrovertibile che la risposta corretta è quella data dall'odierna ricorrente e che, inspiegabilmente, è stata considerata errata dall'Amministrazione resistente.

E ad ogni modo, quest'ultima, poteva orientarsi alla stregua delle decisioni prese con il verbale n. 11 del 02.02.2022, verbale n. 12 del 21.02.2022 e la nota prot. n. 0024990/22 del 24.02.2022 (*doc. all. n.6*), ovvero considerare corrette entrambe le seguenti risposte, in ordine al quesito n. 19 della prova della ricorrente: *“La rimozione dello sporco da una superficie”*; *“La rimozione meccanica dello sporco da una superficie con acqua e, a discrezione, detergente”*.

La medesima e nitida illogicità e contraddittorietà è palesata anche dall'esegesi fornita dall'Amministrazione resistente in ordine al quesito n. 8 della prova della ricorrente, così trascritto:

- *“È importante mobilizzare l'utente anziano in poltrona:*
 - *per facilitare la circolazione;*
 - *per facilitare il rifacimento dell'unità di degenza;*
 - *per evitare complicanze respiratorie”*.

Ebbene, la Sig.ra Lamolinara ha risposto al suddetto quesito scegliendo la prima opzione, ovvero *“per facilitare la circolazione”*; all'opposto, l'Ausl resistente ha ritenuto errata tale risposta, in quanto per essa l'unica risposta esatta era la terza opzione, ovvero *“per evitare complicazione respiratorie”*.

Invero, ad avviso della scienza medica, tra gli effetti della immobilizzazione vi è la compromissione del sistema cardiovascolare e, pertanto, tra i benefici della mobilizzazione precoce vi è quello di migliorare la salute cardiovascolare del paziente, specialmente se anziano.

Ad esempio, per la sindrome da allattamento prolungato *“si intende una serie di cambiamenti fisiologici che avvengono nell'organismo a seguito di una protratta inattività (...) Quest'ultima può causare il declino delle normali attività funzionali e aumentare il rischio di complicanze riguardanti vari sistemi e apparati dell'organismo (Knight J et al., 2009) quali per esempio il sistema muscolo-scheletrico, i sistemi cardiocircolatorio”² (doc. all. n. 11).*

“La mobilizzazione precoce per la prevenzione della sindrome da allattamento prolungato nell'utente anziano ospedalizzato: una revisione della letteratura”, in Rivista *L'infermiere*, n. 4, anno 2013.

Non solo. Ulteriori operatori esperti del settore ritengono che una non mobilitazione dell'anziano incide, gravemente, sull'apparato cardiocircolatorio del predetto.

Si osservi, ad esempio, quanto statuito da uno studio del settore: "**APPARATO CARDIOVASCOLARE**: è qui che si manifestano le principali complicazioni. Si osserva una ridistribuzione del flusso ematico, con ridotte resistenza cardiaca al lavoro e rallentamento del flusso venoso. Ne consegue una intolleranza alle variazioni posturali (da sdraiato a seduto e da seduto in piedi) con possibili ipotensioni (abbassamento della pressione), svenimenti o anche solo nausea e batticuore. Con il ripetersi di questi episodi sarà alla lunga impossibile mobilitare il paziente senza che questi accusi dei disturbi. Sempre nei pazienti ictati ed allettati è bene ricordare come si presenti frequentemente una trombosi venosa profonda, specie agli arti paralizzati" ³ (doc. all. n.12).

Vi è di più. È stato accertato che "una delle più temibili complicanze dell'allettamento è la trombosi venosa profonda: essa è una condizione caratterizzata dalla formazione di trombi, ovvero coaguli di sangue adesi alla parete del vaso, che possono staccarsi, andare in circolo e ostruire una vena o arteria".

È palese, dunque, la inevitabile correlazione tra mancata mobilitazione dell'anziano e aggravamento del funzionamento dell'apparato cardiocircolatorio: in sintesi, la risposta che è stata fornita dall'odierna ricorrente, anche in tal caso, è corretta ed è stata, ingiustamente, reputata errata, con una inspiegabile decurtazione di 0,25 punti.

Quanto sinora esposto mette a nudo i macroscopici errori in cui è incorsa l'Amministrazione resistente, il cui comportamento si è tradotto in una palese disparità di trattamento, considerato che altri candidati, a differenza dell'odierna ricorrente, sono stati tutelati a seguito della rettifica operata dall'Ausl di Teramo (doc. all. n.7).

All'opposto, la Sig.ra Lamolinara si è vista decurtare, in ordine ai quesiti nn. 8 e 19, un punteggio di 0,50, ottenendo un risultato finale di 40.75 punti e dunque non superando la prova *de qua*, essendo la soglia di sbarramento posta a 42 punti (doc. all. n.13).

³ "La sindrome da allettamento", a cura del dott. Giuliani Gian Carlo, in <http://www.lungodegenzavillairis.it/index.php/it/lasindormed-allettamento>.

Invece, se l'Amministrazione avesse rettificato, o ancora più efficientemente, avesse sin dall'inizio reputato corrette le risposte fornite dalla ricorrente, la predetta avrebbe ottenuto il punteggio sopra massimale di 45,25, permettendole, dunque, di superare la prova in argomento.

E, ad ogni modo, anche qualora si rettificasse, in senso favorevole alla ricorrente, solo uno dei due summenzionati quesiti, la medesima otterrebbe comunque il punteggio soglia di 42.

Istanza cautelare

Si chiede all'Ecc.mo Collegio l'adozione di ogni misura cautelare idonea a soddisfare interinalmente gli interessi della ricorrente e coincidente, nel caso di specie, nell'ordine rivolto all'Amministrazione intimata di rettificare provvisoriamente il punteggio di 40,75 attribuito alla Sig.ra Lamolinara all'esito dell'unica prova in argomento, con riconoscimento del più alto punteggio di 45,25; ovvero, in caso di accoglimento delle censure in ordine ad uno solo dei due quesiti, con l'attribuzione provvisoria del punteggio di 43, con l'effetto, in entrambi i casi, di ammettere la ricorrente alla fase di valutazione dei titoli e successivo inserimento nella graduatoria finale.

Per quanto concerne il *fumus boni juris*, si è già illustrata la irragionevolezza, illegittimità, arbitrarietà e contraddittorietà dell'operato della Amministrazione resistente.

In relazione al *periculum in mora*, invece, è opportuno sottolineare quanto segue: a seguito dell'errato punteggio attribuito alla Sig.ra Molinara, quest'ultima verrebbe ingiustamente esclusa precludendo alla predetta, in un contesto stravolto dall'emergenza pandemica da Covid-19, un sicuro e stabile sostentamento economico e la definitiva stabilizzazione della sua condizione lavorativa precaria.

Il concorso in oggetto, difatti, è volto ad assumere a tempo indeterminato ben 196 OSS (Categoria B, livello economico BS) e, considerato l'attuale stato di precariato della ricorrente, sarebbe un danno irreparabile quello di essere esclusa tra coloro che hanno superato la prova.

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami

Nell'eventualità in cui l'Ecc. Tribunale adito non dovesse ritenere sufficienti le notifiche già adempiute, si chiede all'Ecc.mo Presidente dell'intestato Tar di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., a causa della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, atteso che, nella fase anteriore alla pubblicazione della graduatoria, potrebbe ritenersi non configurabile alcun controinteressato in senso tecnico.

Istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.

In relazione al presente ricorso sussistono ragioni di urgenza, per la celere instaurazione del giudizio, dovute al fatto che sono già fissate, per il giorno 23.03.2022 e per il giorno 06.04.2022, C.C. aventi ad oggetto la procedura concorsuale *de qua*, ovvero la contestazione di plurimi quesiti redatti e corretti dall'Amministrazione resistente (Ordinanza n. 00035/2022 REG.PROV.CAU.; Ordinanza n. 00036/2022 REG.PROV.CAU.; Ordinanza n. 00037/2022 REG.PROV.CAU).

Pertanto, si richiede che l'Ecc.mo Presidente dell'intestato Tar voglia autorizzare l'abbreviazione dei termini in merito all'udienza cautelare in C.C. del ricorso in argomento, ai sensi dell'art. 53 c.p.a.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, insiste per l'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

a) In via cautelare, ordinare all'Amministrazione la provvisoria inclusione della ricorrente nell'elenco degli ammessi; e, in ogni caso, la rettifica del punteggio attribuito alla medesima, a seguito della rivalutazione dei quesiti nn. 8 e 19 oggetto di contestazione, con riconoscimento del punteggio superiore a 42 pt.;

b) Nel merito: confermare quanto disposto in via cautelare e, pertanto, annullare gli atti richiamati in epigrafe.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Si depositano gli atti come da separato indice.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il predetto è dovuto nella misura ridotta di € 325,00.

Teramo, il 17.03.2022

Avv. Lorenzo De Gregoriis

RELATA DI NOTIFICA

Nell'interesse della ricorrente sig.ra **GIOCONDA GIOVANNA LAMOLINARA**, il sottoscritto Avv. Lorenzo De Gregoriis, con Studio Legale in Teramo, alla via Circ.ne Spalato n. 90, all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, ai sensi della L. 21.01.1994 n. 53, con delibera del 13.02.2014 ho notificato copia del suesteso atto al seguente destinatario:

- **ASL 4 – AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI TERAMO**, in persona del Direttore Generale legale rapp.te p.t., presso la sede legale in Teramo, alla via Circonvallazione Ragusa 1 – 64100 Teramo, notificato via PEC all'indirizzo PEC aslteramo@raccomandata.eu, estratto dal Registro PPAA.;

- **PAOLA PIERANNUNZI**, residente in Teramo, alla via Ciccarelli 12 – Fraz.ne Villa Falchini (TE), previa iscrizione al **n. 91** del mio registro cronologico, trasmettendone copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato n. 78516401565-4, spedito dall'Ufficio Postale di Teramo in data in data 17/03/2022 corrispondente a quella del timbro postale.